



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 215 DEL 28/12/2022

OGGETTO : ADOZIONE DAL 02/01/2023 AL 30/04/2023 DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010

Il Sindaco

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- lo scorso 17 maggio 2018 la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria, in particolare per non avere messo in atto misure giudicate appropriate per la riduzione dei superamenti dei limiti di legge delle polveri fini (PM10);
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteorologico;
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale dei parametri particolato (PM10), biossido di azoto (NO2) e ozono (O3);
- il particolato (PM10 e PM2,5) è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Considerato che nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte

dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11/04/2017 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- tale Piano stabilisce, per il periodo 2015-2020, le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'agglomerato di Bologna, definendo le fasce orarie, i periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria e le misure emergenziali, non consentendo deroghe ulteriori rispetto a quelle fissate nel Piano stesso al fine di omogeneizzare le limitazioni a livello regionale e renderle così maggiormente efficaci;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e l'articolo 40, della legge regionale n. 14 del 2018, prevedono che a partire dal 1° ottobre 2020 trovino applicazione nuove misure limitative della circolazione dei veicoli privati;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n° 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- i contenuti del “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1523 del 02/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- la sentenza del 10/11/2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 33 e 189 del 2021, con le quali sono state approvate misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell'aria al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 12/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo Piano e ha stabilito ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria;

Visti inoltre:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” con la quale la Regione Emilia-Romagna aderisce, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto MOVE IN ideato dalla Regione Lombardia per la rilevazione e il monitoraggio, tramite l’installazione di una scatola nera, dei chilometri percorsi dai mezzi di trasporto soggetti a limitazione del traffico per motivi ambientali, al fine di adottare politiche in materia di qualità dell’aria, relativamente alla riduzione delle emissioni da traffico, correlate all’effettivo utilizzo del veicolo;
- l’art. 36 della Legge Regionale n. 11 del 03/08/2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”, che stabilisce che l’entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e di quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, è prorogata sino all’attivazione del servizio MOVE IN e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2127 del 05/12/2022 “Adesione al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l’avvio del progetto” nella quale è descritto nel dettaglio il servizio e in particolare è precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione qualora si verificano previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica ordinanza;
- l’Ordinanza Sindacale n. 213 del 23/12/2022 con la quale il Comune di Fiorano Modenese ha stabilito di:
 - consentire la circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, appartenenti alle seguenti categorie:
 - veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
 - non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche, individuate con ordinanza sindacale, e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che, durante tali periodi, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;

Visto il D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della Strada”, in particolare l’art. 7 con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visti in particolare:

- l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni;
- l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali;
- il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;

- l'art. 40 della Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;
- il punto 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, che stabilisce che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021;
- il punto 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, che stabilisce che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria vigenti, continuano a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, n. 2 del 08/01/2021, "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DIESEL." e in particolare l'art. 1 che stabilisce che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, prorogate all'11 gennaio 2021 dalla propria Ordinanza n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria;

Verificato che:

- che la popolazione residente nel Comune di Fiorano Modenese al 31/12/2021 è pari a 16.895 abitanti;
- che il Comune di Fiorano Modenese non è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017 così come aggiornati dalla Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018;

Precisato che:

- il Comune di Fiorano Modenese, in virtù del p.to 1.c) della DGR 33/2021 ha aderito volontariamente alle misure di limitazione alla circolazione previste dal PAIR per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed è chiamato, tra le altre cose, ad attuare le domeniche ecologiche sino a quattro al mese a decorrere dal 24.01.2021;
- il Comune di Fiorano Modenese, ai fini della valutazione della qualità dell'aria, ricade in zona "Pianura Ovest" ai sensi della D.G.R. n. 189/2021 che al punto 1 comma a) stabilisce l'estensione delle misure emergenziali dettate dalla normativa regionale in materia di tutela della qualità dell'aria anche ai Comuni di pianura Ovest (IT0892);

Considerato che il D.Lgs. n.155/2010 prevede un valore limite giornaliero per le PM10 pari a $50\mu\text{g}/\text{m}^3$, nonché un numero massimo annuale di superamenti pari a 35;

Accertato che:

- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- nel corso del 2022, come si evince dai dati registrati da ARPAE al 26.09.2022, il valore limite giornaliero per le PM10 è già stato superato n. 44 volte presso la stazione di monitoraggio del traffico urbano "Modena Giardini", n. 24 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo suburbano di Carpi e del traffico urbano di Fiorano Modenese, n. 23 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo urbano "Modena Parco Ferrari", n. 19 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo rurale "Mirandola-Gavello" e n. 14 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo urbano di Sassuolo;
- dall'analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria emerge la necessità di adottare un complesso di misure volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica;

Ritenuto opportuno, stante gli sforamenti costanti del numero massimo annuale di superamenti del valore limite giornaliero di PM10, dare attuazione ai provvedimenti individuati dalle norme sopra richiamate nel periodo 02/01/2023 – 30/04/2023 adottando altresì gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 33 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;
- la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il Regolamento regionale n. 1 del 4/1/2016 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- l'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Testo unico in materia Ambientale" che prevede la facoltà in capo ai comuni di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Richiamati altresì:

- l'allegato A – parte 2° del DPR 412/1993 che posiziona il Comune di Fiorano Modenese in Zona E;
- l'accordo volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia, sottoscritto il 6.12.2019 a Maranello tra Regione, Province di Modena e Reggio Emilia, dieci comuni e Confindustria ceramica;
- la propria ordinanza di limitazione alla circolazione n. 153/2022;

ORDINA

- 1) Nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **dal 02/01/2023 al 30/04/2023** nella **fascia oraria 8:30 – 18:30**, il **divieto di circolazione** dei seguenti veicoli a motore, come da planimetria allegata:
 - veicoli alimentati a **BENZINA PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2**;
 - veicoli alimentati a **GPL/BENZINA o METANO/BENZINA PRE EURO e EURO 1**,
 - veicoli **DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4**;
 - **ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1**.
- 2) **Tutte le domeniche comprese nel periodo dal 02/01/2023 al 30/04/2023 sono domeniche ecologiche**, pertanto nella fascia oraria 8:30 – 18:30 è fatto divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al precedente punto 1;

- 3) Il presente provvedimento non si attua nelle giornate festive di **venerdì 6 gennaio, domenica 9 aprile, lunedì 10 e martedì 25 aprile 2023**, fatta eccezione di quanto previsto al successivo punto 5) in caso di adozione di misure emergenziali.
- 4) Le restrizioni della circolazione di cui ai punti 1) e 2) trovano applicazione all'interno dell'area del centro abitato di Fiorano come rappresentata graficamente nell'Allegato A
- 5) L'adozione delle seguenti **MISURE EMERGENZIALI** su tutto il territorio comunale qualora, nel periodo dal 01/01/2023 – 30/04/2023, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana), le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni consecutivi:
- ampliamento delle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1) e 2), nell'area individuata al punto 4), con il divieto per tutti i veicoli **DIESEL EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6A o Euro 6B). Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nella giornata di domenica 9 aprile 2023.
 - divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile solida (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari dotate di impianto alternativo (multicombustibile);
 - abbassamento di 1°C della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di:
 - a) 19°C (± 2°C di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
 - b) 17°C (± 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili.

Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali, le cliniche, le case di cura, gli edifici che ospitano attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili, gli edifici con impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche;

- divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
- in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all'aperto (falò, barbecue ...);
- divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, con iniezione diretta al suolo per raggiunta capacità di stoccaggio. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- potenziamento dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo all'emissione del bollettino di monitoraggio da parte di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM10 non rientrano al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto le misure emergenziali **si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti**.

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di **giorni smog alarm**.

Dell'attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione

- 6) **Dal 02/01/2023 al 30/04/2023, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali** ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006. E' fatta deroga al presente divieto:
- a. sempre a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
 - b. per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 30 aprile nelle zone non

raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi; Le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportati nell'allegato 2 alla D.G.R. n.189/2021 e meglio chiariti sul sito internet regionale:

<https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato>

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>

7) **Dal 02/01/2023 al 30/04/2023, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicomcombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**

- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M.

Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle o superiori) è fatto comunque **obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

DISPONE CHE

- a) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 5) all'interno dell'area del centro abitato di Fiorano Modenese, così come definita al punto 4) e rappresentata graficamente nell'Allegato A.
- b) **Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1)** i veicoli che hanno aderito al sistema **Move-In**, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, così come disposto dall'ordinanza del Comune di Fiorano Modenese n. 213 del 23.12.2022
- c) **Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 5)**, esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:
 - autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (car pooling), inclusi ciclomotori e motoveicoli;
 - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - ciclomotori e motocicli elettrici;
 - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);
 - altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato e ss.mm.ii. (vedi **Allegato C** al presente provvedimento);
- d) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada", ovvero:
 - Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 678,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
 - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

- e) L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

AVVERTE

L'ordinanza diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle misure di limitazione alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE

La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada relativamente alle limitazioni alla circolazione stradale e al Corpo di Polizia Municipale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure per quanto riguarda le restanti misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento d'informazione ritenuto idoneo per garantire ampia e tempestiva divulgazione.

Fiorano Modenese , li 28/12/2022

Il Sindaco
TOSI FRANCESCO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente